



Ministero
dell'Economia e
delle Finanze



Regione
Toscana



Ministero delle
infrastrutture

BOZZA

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE TOSCANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

VII ACCORDO INTEGRATIVO

Roma, XX Ottobre 2006



IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E
LA REGIONE TOSCANA

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per il settore delle Infrastrutture di Trasporto sottoscritto il 24 maggio 2000;

VISTA l'Intesa Generale Quadro sottoscritta dal Governo con la Regione Toscana in data 18 aprile 2003 che conferma, tra l'altro, l'Accordo di Programma Quadro per il settore delle Infrastrutture di trasporto del 24 maggio 2000;

VISTO il I atto integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 28 marzo 2003;

VISTO il II accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 30 aprile 2004;

VISTO il III accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 28 dicembre 2004;

VISTO il IV accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 31 marzo 2005;

VISTO il V accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 27 luglio 2005;

VISTO il VI accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 30 dicembre 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente "Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";



VISTA la Legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il Decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, ed in particolare l'articolo 15, comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n.662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n.367;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n.144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico degli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n.3, articolo 11, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art.1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), demandando al CIPE il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la Legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa al finanziamento di interventi nelle aree depresse;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;



VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 recante "Disciplina della programmazione negoziata" ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/96;

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 n. 29";

VISTA la delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica", nella quale è allegata la scheda attività/intervento;

VISTA la delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36 "Riparto risorse Aree depresse 2002-2004";

VISTA la delibera CIPE del 2 Agosto 2002 n. 76 recante "Accordi di Programma Quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata il 9 ottobre 2003 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;

VISTA la nota prot. n. 0029843 del 24 settembre 2004 relativa ai criteri per l'applicazione della delibera CIPE n. 36/2002;

VISTA la delibera CIPE del 27 maggio 2005 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998- Periodo 2004-2007";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1997 n. 461 recante: l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98 comma 2 del decreto legislativo 112/98;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 concernente "Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" che attribuisce al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali e alla Direzione generale per la programmazione e i programmi europei la promozione, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, degli Accordi tra lo Stato e le Regioni;



VISTO il Piano Generale dei Trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

VISTO il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica approvato con delibera di Consiglio Regionale della Toscana del 22 giugno 2004, n. 63;

VISTA la deliberazione n. 18 del 26/09/2005 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la ripartizione finanziaria per settori delle risorse attribuite alla Regione Toscana dalla delibera CIPE n. 35/2005, successivamente ratificata con delibera C.R. 121/2005;

VISTA la nota prot. n. 120/24464/06.05 del 29/09/2005 trasmessa in data 30/09/2005 dalla Regione Toscana – Area Coordinamento programmazione e Controllo – Settore Programmazione negoziata con la quale è stata inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione – Servizio Centrale Segreteria del CIPE - la documentazione richiesta al punto 7.1.1 della delibera CIPE n. 35/2005;

VISTA la nota prot. n. 120/32471/9.2 del 27 dicembre 2005 della Regione Toscana inviata in data 28 dicembre 2005 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione – Servizio Centrale Segreteria del CIPE e al Servizio Politiche Sviluppo Territoriale e le Intese, con la quale sono state comunicate, ai sensi di quanto disposto dal punto 7.1.2 della delibera CIPE n. 35/2005 le date di stipula degli Accordi, ovvero degli atti integrativi, concertate con le Amministrazioni Centrali competenti entro il 31 dicembre 2005;

VISTA la nota prot. n. AOO-GRT96790/120.9.2 del 29 marzo 2006 della Regione Toscana inviata in data 30 marzo 2006 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di Sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE con la quale è stata trasmessa la documentazione prevista al punto 7.1.3 della Delibera CIPE n. 35/05 ed in particolare il cronoprogramma della quota complessiva CIPE, l’elenco degli interventi con il relativo profilo di spesa annua e la relazione del Nucleo di valutazione regionale;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione generale per la programmazione e i programmi europei del 25 gennaio 2005, n. 266, con la quale è stato stabilito al 31 dicembre 2005 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro del settore delle infrastrutture di trasporto;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e dei trasporti n. 321 del 19 aprile 2005, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO il Piano degli investimenti regionali 2003 – 2007, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale della Toscana del 27 febbraio 2002 n. 35, e il relativo aggiornamento approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 19 del 1 febbraio 2005;

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 35/2005, al punto 6, ha previsto per le Regioni l’onere di destinare una quota pari al 30% delle risorse assegnate, di cui all’allegato 3 della delibera citata, a favore di interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla delibera CIPE 121/2001, o, in caso di mancata assegnazione del suddetto importo, di dare evidenza delle motivazioni per la programmazione dell’importo suddetto secondo le procedure ordinarie;



CONSIDERATO, in relazione a quanto previsto al punto 6 della delibera CIPE soprarichiamata, che gli interventi inseriti nel presente Accordo rappresentano un forte e documentato fabbisogno strategico alternativo in quanto sono collegati funzionalmente al completamento del corridoio tirrenico, alla Variante di Valico e con il sistema dei Valichi appenninici, opere individuate tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale nel I Programma di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 e che la quota ad essi assegnata rappresenta oltre il 30% delle risorse ripartite con la medesima delibera 35/05;

VISTA la D.G.R. n. 183 del 20 marzo 2006 con la quale la Giunta regionale ha individuato gli interventi da finanziare e da inserire in APQ, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.3 della Delibera CIPE n.35/05;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. XXXXX del xxxxxxxxxxxxxxxx che approva il testo del presente Accordo Integrativo;

STIPULANO IL SEGUENTE

VII ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente VII Accordo Integrativo (nel seguito denominato Accordo) all'Accordo di Programma Quadro per il Settore delle infrastrutture di trasporto, sottoscritto in data 24 maggio 2000, successivamente integrato in data 28 marzo 2003, 30 aprile 2004, 28 dicembre 2004, 31 marzo 2005, 27 luglio 2005 e 30 dicembre 2005, ha come finalità la realizzazione di un piano di interventi ritenuti strategici dagli strumenti di programmazione regionale nelle aree sottoutilizzate della regione, nonché funzionali e/o complementari a quelli di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.
2. Costituiscono parte integrante del presente Accordo le premesse, la relazione tecnica (allegato 1) e le schede attività/intervento (allegato 2).

Articolo 2

Programma e costo degli interventi

1. Gli obiettivi delineati al precedente articolo 1 verranno perseguiti tramite un programma integrato di interventi analiticamente descritto nella relazione tecnica allegata, predisposta dalla Regione Toscana (allegato 1);
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono elencati nella successiva Tavola 1 ed opportunamente descritti nelle allegato schede attività/intervento (Allegato 2), redatte ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 sulla gestione degli interventi tramite applicazione informatica e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro citata in premessa;
3. Il costo complessivo degli interventi, di cui alla successiva Tavola 1, è pari a **€ 52.324.050,00**;



TAVOLA 1 ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI (EURO)

Codice	Denominazione intervento	Costo
1	Lavori di completamento della variante della SRT 429 nel tratto Poggibonsi - Certaldo per il collegamento con la vecchia SRT 429 in località Zambra nel Comune di Barberino Val d'Elsa in Provincia di Firenze	9.000.000,00
2	Lavori per la realizzazione del II lotto circonvallazione di Altopascio	4.918.050,00
3	Lavori di miglioramento della sicurezza e di adeguamento della SGC Firenze-Pisa-Livorno in Provincia di Pisa	33.406.000,00
4	Lavori di riqualificazione della "declassata" Prato-Pistoia nel tratto di Prato- nodo Viale della Repubblica nei pressi della Questura	5.000.000,00
	TOTALE	52.324.050,00

Articolo 3

Quadro finanziario

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie relative al presente Accordo, dettagliato nelle allegate schede (Allegato 2) ammonta ad un totale complessivo di **€ 52.324.050,00**.
2. La successiva Tavola 2 riepiloga l'ammontare delle risorse per fonti di finanziamento.

TAVOLA 2 FONTI FINANZIARIE E IMPORTO

Fonti finanziarie	Importo
Stato - legge 208/1998 Deliberazione CIPE n. 35/2005 – Quota E.3 – Regioni Centro Nord	20.989.928,54
Finanziamenti Regionali	28.716.071,46
Finanziamenti Provinciali - Provincia di Lucca	118.050,00
Finanziamenti Comunali – Comune di Prato.	2.500.000,00
TOTALE	52.324.050,00

3. La disponibilità delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 35/2005 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 7.7 della suddetta delibera. Pertanto, in caso di inadempimento, l'eventuale quota di tali risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro la data fissata dalla suddetta delibera, sarà espunta dal quadro finanziario e si procederà alla conseguente rimodulazione dell'Accordo, secondo le procedure previste dall'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione. Il soggetto responsabile dell'Accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni



necessarie per quantificare progressivamente l'ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali.

4. Il trasferimento delle risorse per le aree sottoutilizzate è subordinato alla chiusura dei due monitoraggi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata nelle premesse.

5. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivante dalla attuazione degli interventi individuati nel presente accordo e opportunamente accertate dal soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 punto 3.7.

6. La Regione Toscana garantisce il rispetto degli impegni finanziari da parte degli enti locali per la quota di finanziamento loro spettante.

Articolo 4

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza a:

- a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo (Allegato 2);
- b) fornire al Soggetto Responsabile tutte le informazioni e il supporto necessari per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
- c) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
- d) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma;
- e) attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- g) segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere.

Articolo 5

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo le parti individuano quale soggetto responsabile il dott. Mauro Grassi, Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana.

2. Il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;



- d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
- e) verificare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese, e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero Economia e Finanze (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata, come indicato al paragrafo 4.1. della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);
- h) inviare al SPSTI ed alle Amministrazioni Centrali firmatarie, entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa da trasmettere successivamente al Comitato paritetico di attuazione;
- i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- j) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa Istituzionale di Programma;
- k) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo. Nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 9 dell'accordo sottoscritto il 24 maggio 2000.

Articolo 6

Responsabile dell'intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato il "Responsabile dell'intervento", che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, il Responsabile di Intervento ha il compito di
 - a) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - b) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo e segnalare al Soggetto responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;
 - c) raccogliere ed immettere nell'applicativo Intese, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile dell'Accordo e in ottemperanza a quanto disposto dalla citata Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, i dati delle schede intervento, rispondendo della loro veridicità;
 - d) trasmettere al Soggetto responsabile dell'Accordo la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica



- svolte, le cause degli eventuali ostacoli che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;
- e) fornire al Soggetto Responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria e utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
 - f) consegnare, in particolare, al Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 7

Procedimenti di conciliazione e risoluzione delle controversie

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita i soggetti interessati a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore di ogni singolo intervento e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 8

Inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il soggetto interessato, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
3. Il soggetto al quale sia imputato l'inadempimento è tenuto a far conoscere al Soggetto Responsabile dell'attuazione Accordo, entro il termine prefissato, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
5. Il Comitato paritetico d'attuazione riferisce al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti riscontrati.

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma Quadro per il Settore infrastrutture di trasporto sottoscritto il 24 maggio 2000.
2. L'Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.



3. L'Accordo può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, con la procedura prevista dall'Intesa istituzionale di programma, previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

4. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori e l'approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

5. Le schede attività/intervento riportate nell'allegato 2 al presente Accordo, implementate ai sensi della delibera CIPE 76/2002 nell'applicativo Intese ovvero le schede successivamente aggiornate, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.

6. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di Programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Articolo 10 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 24 maggio 2000 e successivi atti integrativi.

Roma, XX ottobre 2006

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Aldo Mancurti, Direttore Generale
Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Pietroantonio ISOLA, Direttore Generale
Direzione per la programmazione e i programmi europei –
Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali

Per la Regione Toscana

Dott. Mauro GRASSI, Direttore Generale
Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali